
Quanto sopra premesso chiede :

N.B. Si allegano alla presente :

1. Copia dell'avviso di ricevimento inviata alla parte interessata, qualora coinvolta nel reclamo, nel termine perentorio previsto dall'art. 75 R.D.;
2. Tassa reclamo come da Regolamento Ufficiale della SDA Calcio:
 - Giudice o Commissioni disciplinare di 1° istanza: 25.00 €
 - Giudice disciplinare di 2° istanza: 50.00 €
3. Eventuale carta semplice intestata, firmata e timbrata nel caso in cui il presente modulo si manifestasse insufficiente a descrivere i fatti del ricorrente.

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di Disciplina, **salvo le seguenti eccezioni:**

- questioni che investono decisioni di natura tecnico disciplinare prese dall'arbitro in campo, compreso il giudizio sulla visibilità e praticabilità del campo;
- le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona o società;
- squalifiche fino a due [2] giornate di gara, salvo per errore di persona;
- sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a 15.00 €, salvo per errore di persona;
- sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Soci del Settore Arbitrale fino a 10.00 €, salvo per errore di persona;
- i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

Il presente modulo deve essere depositato in segreteria (nei giorni di apertura) o spedito via pec a **uisp.cagliari@pec.it** **entro 1 giorno dalla gara o dal fatto in oggetto**. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale (quello della gara), i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Per i ricorsi alla commissione disciplinare di 2° grado la richiesta va inoltrata in duplice copia sempre **entro 1 giorno** lavorativo dalla pubblicazione della decisione impugnata.

Con osservanza

Il Presidente* della Società Sportiva
o del ricorrente

* O il Dirigente delegato (vedi modulo di iscrizione) dal Presidente.

P.S. : Solo ed esclusivamente nel caso in cui il presente modulo si rivelasse insufficiente a descrivere i fatti del ricorrente si da facoltà allo stesso di utilizzare come allegato carta semplice intestata della società interessata timbrata e firmata.